

COMUNE
DI
QUINCINETTO

(Città Metropolitana di Torino)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

PARTE ECONOMICA ANNO 2018

Firmato il 08/04/2019



Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante è così composta:

- Per la parte pubblica:

Presidente:

Dr. Corrado CELLOCCO

Componente:

Rag. Monica GIACHINO

Componente

Dr. Ignazio STRAZZERI

- Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: /

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

II presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato, per la parte sindacale, delle OO.SS. firmatarie del CCNL (*partecipanti alle trattative*) e dalle RSU.
- sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

TITOLO III - PERSONALE POLIZIA LOCALE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Integrativo (di seguito CI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente CI si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di Quincinetto con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati.

Art. 3

Durata - Revisione

1. Il presente CI ha durata annuale per l'esercizio 2018.
2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto;



- indennità ex VIII livelli.

2. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016- 2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di tredicesima, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.

3. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.

Art. 5

Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

1. Per l'anno 2018 vengono previsti esclusivamente gli importi relativi alla indennità di rischio e specifiche responsabilità. L'applicazione delle previsioni del contratto collettivo nazionale 2016/2018 viene demandata alla contrattazione 2019.

Art. 6

Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)

1. Per l'anno 2018 vengono previsti esclusivamente gli importi relativi alla indennità di rischio e specifiche responsabilità. L'applicazione delle previsioni del contratto collettivo nazionale 2016/2018 viene demandata alla contrattazione 2019.

Art. 7


Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Per l'anno 2018 non sono disponibili importi per le progressioni

Art. 8

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale.
3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale.



4. La misura dell'indennità riferita al maneggio valori è commisurata all'entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all'agente contabile.
5. Alla luce di quanto succitato le parti concordano di riconoscere al dipendente del settore tecnico-manutentivo l'indennità per condizioni di lavoro che comportano rischio nella misura di € 626,34.

Art. 9

Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

1. Al personale di categoria B non titolare di P.O. dell'area amministrativa è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità pari a € 626,35

Art. 10

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:

- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi;
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 11

Flessibilità dell'orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell'Ente l'istituto dell'orario flessibile. Non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali trasporto scolastico, insegnanti scuole comunali, servizi in turno, ecc.).
2. Si applica ai dipendenti che, dichiarano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali o familiari.
3. Rimane salva la facoltà dell'Ente di generalizzare l'orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 1.
4. La flessibilità prevede un'entrata anticipata o posticipata di 30 minuti rispetto a quella ordinaria con corrispondente uscita. Deve essere comunque assicurata la presenza in servizio del personale che fruisce dell'orario flessibile, in fasce orarie centrali, antimeridiane e ove sussistano pomeridiane, che assicurino la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura.




In data 08/04/2019 presso la sede del Comune di Quincinetto, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo per personale del comparto le delegazioni trattanti composte da :

Presidente: Dr. Corrado CELLOCCO

Componente: Rag. Monica GIACHINO

Componente: Dr. Ignazio STRAZZERI



- Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL: /

Hanno siglato il presente contratto decentrato integrativo per l'annualità economica

2018



COMUNE DI QUINCINETTO

UTILIZZO RISORSE RICLASSIFICATE	2018
---------------------------------	------

Fondo risorse decentrate

Utilizzo Risorse stabili (art. 68 c. 1 CCNL FL 2016/18)	
Indennità di comparto	2.478
Progressioni orizzontali	6.869
Altre indennità a valere su risorse stabili (eventuale)	
TOTALE UTILIZZO ISTITUTI STABILI	9.347,71
Altri utilizzi	
Compensi per specifiche responsabilità (ora art. 68 comma 2 lett. E e art. 70 quinquies CCNL FL 2016-18)	626,34
Indennità condizioni di lavoro (ora artt. 68 comma 2 lett. C e 70 bis CCNL FL 2016-18)	626,35
Art. 68 comma 2 lettera G CCNL FL 2016-2018: Incentivo alla progettazione/incentivo funzioni tecniche	
Performance organizzativa (art. 68 comma 2 lett. A CCNL FL 2016-18)	
Performance individuale (art. 68 comma 2 lett. B CCNL FL 2016-18)	
TOTALE UTILIZZO ISTITUTI VARIABILI	1.253
TOTALE UTILIZZO RISORSE	10.600,40

SOMME DA CONTRATTARE	€ 0,00
----------------------	--------



